

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 87

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CANILE INTERCOMUNALE SAVENA.

Addì **DICIOTTO NOVEMBRE DUEMILAVENTI**, alle ore **18:00** con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17/03/2020 previa convocazione nei modi e nelle forme di cui al Decreto Sindacale n.3 del 20/03/2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

1) SANTONI ALESSANDRO	Presente
2) BORELLI PIERLUIGI	Presente
3) MONCIATTI GABRIELE	Presente
4) VACCARI LORENZA	Presente
5) BERNARDONI DAVIDE	Presente
6) STEFANINI PAOLA	Presente
7) QUERZOLA SIMONE	Presente
8) SERRA ROBERTO	Presente
9) BICHICCHI MATTEO	Presente
10) SANTI SERGIO	Presente
11) GALEOTTI MARTINA	Presente
12) FABBRI SERGIO	Presente
13) URAGANI GIANCARLO	Presente

E' presente l'assessore esterno Lorenza CAROSI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **BERNARDONI DAVIDE, BICHICCHI MATTEO, SANTI SERGIO**

OGGETTO: Approvazione convenzione canile intercomunale Savena.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco propone di proseguire l'esperienza di collaborazione con il Canile Intercomunale Savena. Con questa convenzione il Comune di San Benedetto Val di Sambro rientra a pieno titolo fra i comuni che gestiscono il Canile. I costi sono fissi in quanto vengono determinati per ogni posto riservato al Comune. Per San Benedetto Val di Sambro i posti sono due ed il costo annuo risulta di €. 4.000,00 al netto delle spese di accalappiamento e veterinarie.

VISTA e richiamata la L. 281/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", che annovera, quali principi ispiratori, la finalità di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, condannando gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono degli animali, e con particolare riferimento all'articolo 4, in materia di competenze in capo ai Comuni, ed ancora con particolare riferimento al risanamento dei canili comunali esistenti ed alla costruzione di rifugi per i cani, nella modalità singola o associata, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale, ed avvalendosi dei contributi regionali finalizzati;

RICHIAMATI altresì: – il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che "I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti"; – la L.R. 07 aprile 2000, n. 27, recante "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", che demanda ai Comuni la predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, nonché la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti; – la D.G.R. n. 1302/2013, recante "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline", che all'art. 18 assegna competenze aggiuntive ai Comuni rispetto a quelle dettate dalla sopra richiamata L.R. 27/2000;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- C.C. n. 31 del 27.07.2018 avente ad oggetto "Adesione alla convenzione tra i Comuni di San Lazzaro di Savena, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro per la gestione in forma associata e coordinata del canile intercomunale Savena di Loiano" valida dal 01.07.2018 al 31.12.2019;

- G.C. n. 22 del 28.02.2020 con la quale, nelle more della conclusione del percorso previsto per il primo semestre 2020 di perfezionamento del nuovo schema di convenzione, è stata prorogata fino al 30.06.2020 la convenzione in oggetto;
- G.C. n. 105 del 16.10.2020 con la quale è stata ulteriormente prorogata la convenzione di che trattasi fino al 31.12.2020, causa COVID che ha comportato al Comune di Loiano l'impossibilità di procedere, come previsto, al perfezionamento del nuovo schema di convenzione;

RITENUTO opportuno mantenere e confermare l'adesione al servizio di canile intercomunale;

VISTO il nuovo schema di convenzione, predisposto e condiviso dal tavolo di lavoro sovra comunale composto da rappresentanti di tutti i Comuni aderenti e ritenuto meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000;
PRESENTI N. 13 ASTENUTI Nessuno
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N. 13 FAVOREVOLI N. 13, CONTRARI Nessuno,
espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra i Comuni di San Lazzaro di Savena, Pianoro, Loiano, Monzuno, Monghidoro, San Benedetto Val Di Sambro e Castel di Casio per la gestione in forma associata e coordinata del canile intercomunale Savena di Loiano, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa e descritto come Allegato 1);
2. **DI DARE MANDATO** al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione;
3. **DI DARE ATTO** della possibilità che in sede di sottoscrizione, le parti possano apportare le rettifiche formali ritenute necessarie alla medesima, fermo il limite del divieto di variarne i contenuti;
4. **DI DEMANDARE** gli adempimenti gestionali successivi al Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi Demografici.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E CASTEL DI CASIO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno del mese di....., presso la Sede del Comune di Loiano,

PREMESSO CHE:

- i Comuni di San Lazzaro, Pianoro, Loiano, Monzuno, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Castel di Casio intendono stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, del Canile intercomunale Savena di Loiano al fine di assicurare i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati;
- che al fine di assicurare la suddetta gestione associata, i Comuni aderenti intendono avvalersi della facoltà prevista dal menzionato art. 30, D.Lgs. n. 267/2000, delegando al Comune di Loiano la funzione di Ente capofila;

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione tra i Comuni di SAN LAZZARO DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO, MONGHIDORO, SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E CASTEL DI CASIO è stipulata al fine di gestire in forma associata i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati presso il Canile intercomunale Savena di Loiano.
2. Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:
 - prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
 - prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
 - rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti costituisce un rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art. 2 - Ente Capofila

1. I Comuni convenzionati delegano, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, al Comune di Loiano, che accetta, la funzione di Ente capofila al fine di garantire la gestione associata del Canile intercomunale.

2. Per effetto della presente delega, il Comune di Loiano opera in luogo e per conto degli enti deleganti svolgendo le funzioni amministrative necessarie alla gestione del canile quali, a mero titolo esemplificativo:

- la gestione economico-finanziaria con eventuale recupero dei costi a carico di ciascun Comune secondo quanto stabilito della presente convenzione, ed in particolare, al successivo art. 5;
- gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento di cui al successivo art. 8;
- ogni altra attività amministrativa funzionale alla corretta gestione del canile.

3. Restano, in ogni caso, in capo ai singoli Comuni le seguenti attività:

- . la gestione dell'anagrafe canina;
- . le attività di repressione e sanzione di violazioni delle normative in materia di animali d'affezione;
- . l'emissione di ordinanze su segnalazione dell'azienda USL.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della convenzione è di anni n. 4 (quattro), dal'01.01.2021 fino al 31.12.2024. Spetterà al Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 7 elaborare in tempo utile un'ipotesi di nuova convenzione.

Articolo 4 - Riparto dei posti

1. Ai Comuni sottoscrittori della presente convenzione sono riservati n. 45 posti ordinari disponibili presso la struttura di ricovero. Tenuto conto dei dati storici di utilizzo medio, detti posti vengono ripartiti nel modo che segue:

- San Lazzaro di Savena: n. 18
- Pianoro: n. 12
- Loiano: n. 5
- Monzuno: n. 4
- Monghidoro: n. 3
- San Benedetto Val di Sambro: n. 2
- Castel di Casio: n. 1

Qualora i posti ordinari disponibili nel corso del quadriennio dovessero aumentare, i posti aggiuntivi potranno essere distribuiti agli enti interessati, o assegnati a comuni subentrati, con apposita proposta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 che dovrà essere ratificata con apposito atto delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati.

2. I rimanenti posti disponibili sono riservati alla possibilità di utilizzo da parte di altri Comuni o strutture pubbliche, previa approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 7.

3. Nel corso dell'intera durata della presente convenzione opera tra i Comuni sottoscrittori un principio solidaristico così declinato: se un Comune sottoscrittore ha esaurito il numero dei

posti ad esso assegnati ai sensi del precedente comma 1, e per ragioni contingenti ha bisogno di posti aggiuntivi, potrà liberamente ricorrere all'utilizzo degli eventuali posti liberi assegnati ad un qualsiasi altro Comune sottoscrittore senza che questo determini per il Comune richiedente alcun tipo di costo aggiuntivo. Tale principio opera fino al completo esaurimento dei posti ordinari di cui al precedente comma.

Articolo 5 -Riparto dei costi

1. Il costo annuo di mantenimento per i *45 posti ordinari di cui al precedente art. 4 comma 1*, della presente convenzione viene forfettariamente stabilito in € 2.000,00 per ciascun posto assegnato. Pertanto, i Comuni convenzionati sono tenuti a corrispondere anticipatamente all'Ente Capofila, e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione, il 50% della quota di propria spettanza, secondo la seguente formula:

- N. posti assegnati (art. 4, c.1) x € 2.000,00

La restante parte della quota in carico a ciascun Comune (50%) dovrà essere corrisposta all'Ente Capofila entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento.

2. Al fine di assicurare il mantenimento del necessario equilibrio economico della gestione, ciascun Comune si impegna a versare automaticamente all'Ente Capofila la quota annuale di propria spettanza entro i termini di cui al precedente comma, senza bisogno di alcuna richiesta da parte dell'Ente Capofila. Inutilmente decorso il termine di cui al comma 1, l'Ente Capofila diffida il comune inadempiente ad effettuare il pagamento assegnando un termine. Il mancato pagamento allo scadere del termine comporta la possibilità di recupero coattivo delle somme dovute e del risarcimento del danno.

3. La quota annua di mantenimento di cui al comma 1 del presente articolo è onnicomprensiva, ricomprendendo tutte le spese di gestione a carattere ordinario e ricorrente. Restano esclusi eventuali altre spese che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno e che siano state condivise dal Comitato di cui al successivo art. 7 e che saranno addebitate a ciascun Comune secondo i criteri stabiliti dal Comitato medesimo.

4. Gli oneri gestionali ordinari aggiuntivi sostenuti dall'Ente Capofila, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spesa assicurazione RCA e bollo autoveicolo in uso al canile, eventuali spese di rimozione neve dalla strada d'accesso, spese di disinfezione, spese per manutenzione verde, ecc. verranno ripartite a consuntivo l'anno successivo, fra tutti gli enti aderenti in proporzione al numero dei posti assegnati.

5. Le tariffe per l'utilizzo della struttura da parte di Enti non convenzionati verranno fissate con apposita proposta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 che dovrà essere ratificata con apposito atto delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati. In assenza di tale atto, viene fissata una quota annuale a cane pari a 2.000 euro, ricalcolabile in modo proporzionale per periodi inferiori. Tali quote dovranno essere versate dagli Enti richiedenti all'Ente capofila e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali spese correnti aggiuntive per la gestione della struttura o per la riduzione delle quote a carico dei Comuni convenzionati.

6. Qualora i posti ordinari disponibili nel corso del quadriennio dovessero aumentare rispetto ai 45 attuali, la quota annuale a cane verrà ricalcolata dividendo l'importo contrattuale annuo spettante al gestore per i posti ordinari assegnati.

Articolo 6 - Spese di accalappiamento

1. Le spese degli accalappiamenti e trasporti effettuati dal Gestore sono specificamente ed aggiuntivamente addebitate ai singoli Comuni interessati, secondo le tariffe stabilite in sede contrattuale.

Articolo 7 - Comitato di coordinamento

1. È costituito un comitato di consultazione e coordinamento tra gli enti convenzionati, composto dai Rappresentanti politici e/o tecnici degli enti medesimi.

2. I compiti del comitato sono, esemplificativamente, i seguenti:

- vigilanza sull'andamento della convenzione intercomunale e del contratto con il gestore della struttura, con possibilità di accesso a luoghi e documenti;
- elaborazione di eventuali proposte di modifica alla presente convenzione sia in corso di validità della stessa che in funzione del termine di scadenza;
- elaborazione di proposte di manutenzione straordinaria, ampliamento, adeguamento del canile intercomunale; vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;
- approvazione di eventuali spese aggiuntive da ripartire tra gli enti convenzionati;
- elaborazione delle tariffe da applicare all'utenza, da recepire in apposito provvedimento di competenza delle Giunte Comunali;
- interpretazione delle clausole convenzionali - contrattuali e integrazione di quelle che possano necessitare di approfondimento;
- esame ed approvazione delle richieste di estensione della Convenzione ad altri Enti, secondo le modalità di cui all'art. 9.

3. Ogni ente convenzionato dispone di n. 1 voto in seno al comitato; le decisioni del comitato sono assunte a maggioranza assoluta degli enti componenti; in caso di parità, i voti vengono ponderati proporzionalmente alla consistenza delle quote di contribuzione dei singoli enti; la convocazione del Comitato spetta all'Ente capofila, che deve attivarsi anche in presenza di motivata richiesta di uno degli enti convenzionati.

4. Sono consentite l'audizione, in seno al comitato, e la partecipazione ai lavori dello stesso, di rappresentanti delle Aziende USL, esperti del settore veterinario, rappresentanti del gestore della struttura, rappresentanti di associazioni animaliste, senza diritto di voto.

Articolo 8 - Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento del canile intercomunale sono gestiti dall'Ente capofila previo accordo con i Comuni convenzionati.

2. Gli oneri tra gli Enti convenzionati vengono suddivisi dal capofila mediante i criteri di ripartizione stabiliti di volta in volta dal Comitato di cui al precedente art. 7.

Articolo 9 - Estensione della Convenzione

1. È sempre ammesso, nel limite della disponibilità dei posti riservati alla convenzione o in caso di disponibilità da parte del gestore rispetto ai posti fuori convenzione, accettare richieste di allargamento della Convenzione ad altri Comuni valutando al contempo la possibilità di rivalutazione dei costi, aggiornando di conseguenza il numero dei posti ordinari assegnati a ciascun Comune sottoscrittore ai sensi del precedente comma 1, art. 4.

Art. 10 - Contenzioso derivante dalla gestione del canile intercomunale.

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli enti convenzionati, per le quali non sia possibile addivenire ad una soluzione conciliativa, anche attraverso l'istituto della mediazione assistita, si farà ricorso al foro di Bologna.

Art. 11 - Norme contrattuali

1. Il presente atto, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 - tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 come integrato e modificato con D.P.R. 30/12/1982 n. 955.

Art. 12 - Recesso

1. Per l'esercizio del recesso l'ente interessato deve inoltrare attraverso posta certificata apposita richiesta al Comune capofila con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso è esercitabile solo nel caso in cui i posti assegnati al Comune recedente siano assegnati a nuovo Ente subentrante o siano richiesti da uno o più degli altri comuni convenzionati.
3. Qualora la condizione di cui al punto 2 non si verifichi, il Comune capofila invia per posta certificata, entro cinque mesi dal ricevimento della richiesta, comunicazione di diniego del recesso.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Approvazione convenzione canile intercomunale Savena.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 16.11.2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Dr. Paolo BARBI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 16.11.2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Giulia Celsa NALDI

**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 87 del 18/11/2020**

OGGETTO:

Approvazione convenzione canile intercomunale Savena.

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. BARBI PAOLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).